

I Jolly in pillole

*Non c'è incompatibilità dei componenti della
Giunta comunale dopo la cessazione del vincolo di
"affinità" con il Sindaco*

Corte Costituzionale, Sent. 107 del 2024



a cura di Simona Anzani

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'**art. 64, comma 4, del TUEL** (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali-d.lgs. 267/00), nella parte in cui **prevede l'incompatibilità per gli affini entro il terzo grado del sindaco, o del presidente della Giunta provinciale, a far parte della relativa Giunta, e a essere nominati rappresentanti del comune o della provincia, se il rapporto di coniugio dal quale il vincolo di affinità è stato determinato sia cessato.**



Approfondimento: Parentela e affinità

Articoli 74-78 del codice civile

Parentela: rapporto giuridico che intercorre tra persone che discendono da uno stesso stipite e sono quindi legate tra loro da un vincolo di consanguineità

Affinità: vincolo tra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Parenti in linea retta: persone che discendono l'una dall'altra (genitore-figlio); in tal caso il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza calcolare il capostipite.

Parenti in linea collaterale: coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l'una dall'altra (fratelli o cugini); in tal caso i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all'altro parente.

La legge (salvo che per alcuni effetti determinati) **non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado.**

I coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini

Gradi di parentela: **Primo grado:** figli e genitori- **Secondo grado:** fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli) e nonni-**Terzo grado:** zii e nipoti (figli di un fratello o una sorella)- **Quarto grado:** cugini.

Gradi di affinità: **Primo grado:** suocero, genero e nuora. -**Secondo grado:** sorella e fratello del coniuge.-**Terzo grado:** zia e zio del coniuge.- **Quarto grado:** cugino o cugina del coniuge.

Caso di specie

Questione sollevata: in riferimento agli artt. **2, 3 e 51** della Costituzione, dalla Corte di cassazione, Prima sezione civile, che aveva ravvisato la **violazione**, ad opera dell'art. **64, comma 4, del TUEL**, del **diritto all'elettorato passivo** e la **irragionevolezza intrinseca** di una previsione che, in modo incoerente con il sistema, sortisce l'effetto di **consentire l'accesso ad un ufficio pubblico politico all'ex coniuge** di un amministratore locale, **ma non all'ex affine**.

Il caso riguardava il **coniuge divorziato della sorella del sindaco di un comune**, il quale aveva proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato **l'incompatibilità a partecipare alla giunta municipale (e a ricoprire la carica di vicesindaco) dell'ex coniuge della sorella del sindaco**.

Nella specie, risulta manifestamente irragionevole, secondo la Corte, che, **mentre l'ex coniuge del sindaco non è soggetto alle incompatibilità in esame, lo sia l'affine anche dopo che il rapporto di coniugio dal quale il vincolo di affinità è derivato sia cessato** (sganciandosi del tutto la sussistenza della causa di incompatibilità dal rapporto di riferimento).

Motivazione

Il giudice delle leggi ha ritenuto che l'art. 64, comma 4, citato, nella parte in cui **prevede l'incompatibilità per gli affini entro il terzo grado del sindaco, o del presidente della Giunta provinciale, a far parte della relativa Giunta, e a essere nominati rappresentanti del comune o della provincia, anche se il rapporto di coniugio dal quale il vincolo di affinità è stato determinato sia cessato**, si ponga in contrasto con:

l'art. 51 Cost., che disciplina il diritto di elettorato passivo, da ricondurre alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 Cost., e in relazione al quale **le cause di incompatibilità sono conformi a Costituzione solo nella misura in cui non introducano differenze di trattamento tra categorie omogenee di soggetti che non siano manifestamente irragionevoli e sproporzionate.**



Link alla pronuncia

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:107



“Grazie per l’attenzione

Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1bORtLA>

<https://www.facebook.com/groups/rassegnagiuridica>

Simona Anzani